(schema)	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI VERUCCHIO	
Provincia di Rimini	
REP. N /2020	
CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI VERUCCHIO E DELLA ROCCA	
MALATESTIANA DI VERUCCHIO.	
CIG 85153354BD.	
L'anno duemila DUEMILAVENTI (2020), il giorno del	
mese di, nella residenza Comunale, avanti a	
me,, Segretario Comunale di VERUCCHIO	
(RN), autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica	
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97,	
comma 4 lett. c) del D. Lgs. 28.08.2000 n.267, senza	
intervento di testimoni per avervi le parti col mio consenso	
esplicitamente rinunciato, SONO PRESENTI:	
il COMUNE DI VERUCCHIO, con sede in Verucchio (RN), P.zza	
Malatesta n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 00392080404,	
in persona del Dott, nato a () il	
, C.F, nella sua qualità di	
Responsabile del Settore del Comune di	
Verucchio, dotato dei necessari poteri in virtù del Decreto	
del Sindaco n del, di seguito per brevità anche	
"committente, Comune o Stazione Appaltante" e la Ditta	

con sede legale a	
numero iscrizione al Registro delle Imprese din.	
, P. IVA, in persona del legale	
rappresentante signor, nato a	
() il, Codice Fiscale, di	
seguito per brevità anche "Concessionario".	
Detti comparenti della cui identità personale, capacità e	
qualifica io Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di	
ricevere il presente atto al quale	
PREMETTONO:	
- con deliberazione di G. C. n. 74 del 04 novembre 2020,	
esecutiva ai sensi di legge, sono state emanate le linee di	
indirizzo per la concessione del servizio di gestione del	
Museo Civico Archeologico e Verucchio e della Rocca	
Malatestiana di Verucchio,per numero 5(TRE) anni, con facoltà	
di rinnovo per ulteriori due annualità;	
- con Determinazione n del (Determinazione a	
contrarre) del Responsabile del Settore Servizi Tecnici,	
Cultura e Sport Comune di Verucchio è stato deciso di	
procedere alla concessione del servizio di gestione del Museo	
Civico Archeologico e della Rocca Malatestiana di Verucchio	
mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi	
dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.,con relativa	
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2, del suddetto	

Decreto Legislativo, con il criterio dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior	
rapporto qualità/prezzo; e con la quale è stato tra l'altro:	
1.approvato il Capitolato d'oneri relativo al servizio di che	
trattasi;	
2.approvato lo schema del presente contratto.	
- con Determinazione n in data del	
Responsabile del Settore Servizi Tecnici, Cultura e Sport, è	
stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.	
n. 50/2016, la concessione del servizio di gestione del Museo	
Civico Archeologico e della Rocca Malatestiana di Verucchio	
all'impresa, con sede	
legale in, via n, per	
l'importo di € + IVA al %;	
- (eventuale) il Responsabile del Settore suddetto, con	
verbale in data (prot.n), ha provveduto alla	
consegna urgente del servizio, con decorrenza dal, ai	
sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs.n. n. 50/2016, firmato	
- digitalmente -, per accettazione, del concessionario in data	
;	
- non sono previsti oneri per la sicurezza;	
- ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b), del D. Lgs. n.	
81/2008 nonché dell'art. 2 del D. L. n. 210/2002 convertito	
dalla L. n. 266/2002 è stato acquisito apposito DURC ON LINE	
in data (acquisito al Protocollo del Comune in	

data al n. );	
Tanto premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale	
del presente atto, le parti come sopra costituite	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
ART. 1 - PREMESSE	
Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa	
come parte integrante del presente contratto, anche per le	
parti non allegate ma richiamate per relationem, dispensando	
l'Ufficiale rogante dalla lettura.	
ART. 2 - OGGETTO	
Il Comune di Verucchio concede all'Impresa	
, con sede legale in, via	
n, che, come sopra rappresentata,	
accetta, senza alcuna riserva, il servizio di gestione del	
Museo Civico Archeologico di Verucchio e della Rocca	
Malatestiana di Verucchio unico lotto per il periodo di TRE	
anni, rinnovabile per ulteriori due anni, ai patti e	
condizioni di seguito riportate.	
La concessione è concessa ed accettata sotto l'osservanza	
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di	
cui all'allegato Capitolato D'Oneri Descrittivo e	
Prestazionale (all. "A"), parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del	
 D.Lgs. n. 50/2016.	
E' altresì allegata al presente contratto, quale sua parte	
,	

integrante e sostanziale, l'offerta tecnica (all. "B")	
presentata dal <i>Concessionario</i> in sede di gara.	
Il <i>Concessionario</i> adempirà l'incarico di cui trattasi	
mantenendo una costante intesa con il Comune di Verucchio,	
alla cui competenza sono ascritti la definizione delle linee	
generali di gestione e l'indirizzo programmatico dei progetti	
che si andranno a realizzare.	
Il servizio di gestione, tra le altre cose, deve garantire:	
- l'apertura e chiusura dei locali e degli spazi di Museo	
civico archeologico e di Rocca Malatestiana che consiste	
nella regolare costante apertura e chiusura dei locali,	
degli spazi e delle sale con i relativi beni negli orari	
prestabiliti, ai fini di un puntuale rispetto degli	
orari di apertura al pubblico. Il concessionario dovrà	
comunque assicurare l'apertura, in conformità a quanto	
previsto dalla l.r. 18/2000 nella parte riguardante gli	
standard di qualità per i musei regionali;	
- custodia, sorveglianza e controllo degli accessi che	
consiste nella presenza costante, durante gli orari di	
apertura di personale (Custode del Museo e/o	
videosorveglianza)	
- biglietteria, prenotazione e prevendita, anche on line;	
- reception, accoglienza e informazioni al pubblico che	
prevede la capacità di rispondere in modo soddisfacente	
 alle richieste dei visitatori;	

- pulizia dei locali e dei beni in essi contenuti, da	
prestarsi al di fuori dell'orario di apertura al	
pubblico che consiste nella regolare pulizia dei locali,	
degli spazi e dei beni in concessione allo scopo di	
offrire ai visitatori garanzie in termini di igienicità	
e decoro;	
- visite guidare, attività didatti veh fruizione diverse	
di Museo e Rocca;	
- valorizzazione di Museo e Rocca;	
- manutenzione ordinaria;	
- Direttore Scientifico di Rocca e Museo.	
ART. 3 - DURATA	
La concessione di cui al presente capitolato ha durata di tre	
anni, decorrenti dalla data del verbale di affidamento, con	
eventuale rinnovo per ulteriore due annualità su richiesta	
della stazione appaltante e possibilità di proroga tecnica	
nelle more dell'affidamento del nuovo servizio, per la durata	
di mesi 4 (quattro).	
La stazione appaltante si riserva di non procedere al rinnovo	
del servizio qualora vi siano gravi e reiterati inadempimenti	
che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 11	
Alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione	
anticipata anche a seguito di revoca, l'aggiudicatario è	
tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al	
subentro del nuovo affidatario, comunque non oltre 6 (sei) mesi	
6	
U	

dalla fine dell'affidamento.	
ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO	
A titolo di corrispettivo, il <i>Comune</i> corrisponderà al	
Concessionario, per ciascuno degli anni di gestione l'importo	
di € 41.000,00 + IVA nei termini di legge (importo complessivo	
per tutta la durata dell'appalto pari ad € 123.000,00 + IVA)	
da versare in n.12 rate mensili annue posticipate di pari	
importo, previa presentazione di regolari fatture, come	
specificato all'art. 3 dell'allegato Capitolato d'oneri.	
ART. 5 - TRACCIABILITA'	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 il	
Concessionario assume tutti gli obblighi della tracciabilità	
dei flussi finanziari ed in particolare dovrà utilizzare uno o	
più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o	
presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via	
non esclusiva alle commesse pubbliche. I movimenti finanziari	
relativi al presente servizio devono essere registrati sui	
conti dedicati, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei	
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo	
quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3 L. n. 136/2010	
e dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante	
e alla Prefettura di Rimini della notizia di inadempimento. Ai	
sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 il	
contratto dovrà intendersi risolto automaticamente qualora le	
transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge	
7	

siano effettuate senza avvalersi di banche o della società	
Poste Italiane S.p.A ovvero senza altri strumenti idonei a	
consentire la tracciabilità.	
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul	
conto corrente intestato al <i>Concessionario</i> presso la	
Filiale di	
IBAN: . Successive	
variazioni devono essere tempestivamente notificate alla	
Stazione Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo	
della concessione successiva alla stipula del contratto, il	
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del	
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, ed	
il cessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di cui	
all'art. 3 della L. n. 136/2010. In difetto delle indicazioni	
previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può	
attribuirsi alla <i>Stazione Appaltante</i> per pagamenti a persone	
non autorizzate dal <i>Concessionario</i> a riscuotere. Per la	
definizione delle controversie è competente il giudice del	
luogo ove il contratto è stipulato.	
ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA	
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato	
Capitolato d'Oneri, il <i>Concessionario</i> ha presentato garanzia	
definitiva () prestata alla	
del per un importo di €	

ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; la	
stessa garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia	
al beneficio della preventiva escussione del debitore	
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice	
richiesta dell'amministrazione e la rinuncia all'eccezione di	
cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La garanzia	
definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le	
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni	
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in	
più al <i>Concessionario</i> rispetto alle risultanze della	
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del	
maggior danno. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi	
della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per	
assicurare il servizio nel caso di risoluzione disposta in	
danno del <i>Concessionario</i> . La <i>Stazione Appaltante</i> ha inoltre il	
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento	
di quanto dovuto dal <i>Concessionario</i> per le inadempienze	
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla	
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza	
fisica dei lavoratori. La <i>Stazione Appaltante</i> può richiedere	
al <i>Concessionario</i> la reintegrazione della cauzione ove questa	
sia venuta meno in tutto o in parte nei termini previsti	
dall'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;	
dali allegaco capitolaco speciale pescilicivo e riestazionale;	

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a	
valere sui ratei di prezzo da corrispondere al <i>Concessionario</i> ,	
salva ogni altra azione.	
ART. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE	
Le parti danno atto che il <i>Concessionario</i> ha, ai sensi	
dell'art. 10 dell'allegato Capitolato d'Oneri, stipulato	
polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) con la	
Compagnia assicuratrice	
, in data polizza n.	
per danni arrecati a terzi (tra cui	
l'Amministrazione Comunale) con un massimale unico per	
sinistro di € senza alcun sottolimite di	
risarcimento;	
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO	
E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale e/o	
parziale del servizio, a pena nullità del contratto, fatto	
salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del	
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i	
Il concorrente ha dichiarato la propria volontà di avvalersi	
del subappalto del servizio di pulizia e ciò sarà plausibile	
ed ammissibile salvo autorizzazione da parte della Stazione	
Appaltante.	
IN ALTERNATIVA	
Il <i>Concessionario</i> in sede di gara non ha espresso la volontà	
di avvalersi di subappalto per i servizi cedibili a terzi.	
4	

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO	
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto	
 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15	
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti	
casi:	
a) frode nell'esecuzione del servizio;	
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,	
 nell'esecuzione dei servizi;	
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla	
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le	
assicurazioni obbligatorie del personale;	
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione,	
cessione anche parziale del contratto;	
e) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di	
contratto e allo scopo dell'opera;	
l) perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per	
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione	
 di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità	
 di contrattare con la pubblica amministrazione.	
m) inosservanza del Codice di Comportamento emanato con DPR	
n.62 del 15/04/2013.	
ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE	
Il <i>Concessionario</i> si obbliga ad osservare integralmente nei	
confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e	
1	

normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro,	
nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare	
tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti	
dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia	
di sicurezza. È motivo di risoluzione espressa del contratto	
il mancato rispetto degli adempimenti del presente articolo.	
ART. 11 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	
PUBBLICI E DEL COMUNE DI VERUCCHIO	
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del	
D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento	
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto	
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e al Codice di	
comportamento del Comune di Verucchio, il <i>Concessionario</i> e,	
per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a	
qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del	
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai	
sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che -pur	
non venendo materialmente allegati al presente contratto -	
sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.	
ART. 12 - DICHIARAZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS	
N. 165/2001	
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001,	
il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto,	
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex	
	i

pendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o	
egoziali per conto del <i>Comune</i> nei confronti del medesimo	
oncessionario, per il triennio successivo alla cessazione del	
apporto.	
RT. 13 - ELEZIONE DOMICILIO	
tutti gli effetti del presente contratto il <i>Concessionario</i>	
_egge domicilio presso la sede legale in, Via	
RT. 14 - SPESE CONTRATTUALI	
ono a carico del <i>Concessionario</i> , che se le assume, tutte le	
pese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua	
cipulazione (imposta di bollo, imposta di registrazione,	
ritti di rogito ecc), compresi quelli tributari.	
RT. 15 - REGISTRAZIONE	
e parti danno atto che il servizio oggetto del presente	
ontratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui ne	
chiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.	
), del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.	
RT. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto	
resta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti	
revisti dal D.Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei dati	
ersonali riferiti all'Impresa. I dati personali verranno	
rattati dal <i>Comune</i> nel rispetto della normativa vigente, con	
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque	
1	
	goziali per conto del Comune nei confronti del medesimo incessionario, per il triennio successivo alla cessazione del prorto.  T. 13 - ELEZIONE DOMICILIO  tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario egge domicilio presso la sede legale in , Via  T. 14 - SPESE CONTRATTUALI  no a carico del Concessionario, che se le assume, tutte le ese del contratto e tutti gli eneri connessi alla sua ipulazione (imposta di bollo, imposta di registrazione, ritti di rogito ecc), compresi quelli tributari.  T. 15 - REGISTRAZIONE  parti danno atto che il servizio eggetto del presente ntratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui ne chiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.  del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  T. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto esta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti evisti dal D.Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei dati rsonali riferiti all'Impresa. I dati personali verranno attati dal Comune nel rispetto della normativa vigente, con senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati. Il trattamento dei dati comprenderà, nel	
rispetto e nei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11	
del D. Lgs. n. 196/2003, tutte le operazioni previste all'art.	
4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 196/2003. I diritti	
riconosciuti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7	
del D. Lgs. n. 196/2003 e quanto disposto col presente	
articolo tiene luogo dell'informativa prevista dall'art. 13	
del medesimo decreto.	
ART. 17 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	
Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale	
manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione	
dell'altra parte di qualsiasi tipo e tutte le altre	
informazioni tecniche e/o commerciali relative ai servizi e	
beni forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed	
informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.	
Il Concessionario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o	
dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire	
banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa	
autorizzazione del <i>Comune</i> , e nei limiti strettamente connessi	
con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente	
contratto.	
Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del T.U.	
in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003.	
ART. 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
Con la sottoscrizione del presente contratto, il	
•	

Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le	
norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto	
nell'anno 2013 presso la Prefettura di Rimini e che qui si	
intendono integralmente riportate e di accettarne	
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
ART. 19 - CONTROVERSIE	
Fatta salva la possibilità di addivenire ad accordo bonario	
ovvero di raggiungere una eventuale transazione, le parti	
escludono la possibilità di demandare la risoluzione di	
eventuali controversie alla decisione di apposito Collegio	
Arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale è competente il Foro	
di Rimini.	
ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si	
fa espresso rinvio al Codice civile e alla normativa vigente	
in materia.	
ART. 21 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE	
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente	
contratto d'appalto viene stipulato in modalità elettronica,	
conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.	
Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.	
Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto il	
presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico,	
in formato elettronico composto da n pagine per intero e	
quanto della presente, del quale ho dato lettura alle parti,	
1	
'	

che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volontà,	
ivi compresi gli allegati dei quali ho omesso la lettura	
essendo loro ben noti, e con me, in mia presenza, lo	
sottoscrivono con firma digitale.	
Per il Comune (Firmato digitalmente)	
per il <i>Concessionario</i>	
 Il Responsabile di Settore	
Impresa	
(Firmato digitalmente)	
Il Segretario Comunale	
(Firmato digitalmente)	
1	